

Circol@re nr. 16 del 19 maggio 2017

ESENZIONE IRAP PER L'ACQUACOLTURA SOGGETTI ESCLUSI E ASSOGGETTABILI ALL'IMPOSTA

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*Nella prossima dichiarazione dei redditi, per la prima volta, le imprese agricole di acquacoltura potranno usufruire dell'**esenzione dall'IRAP** prevista dall'art. 1, co. 70, della Legge di Stabilità 2016. Per la concreta applicazione dell'agevolazione, i **soggetti che eccedono i limiti dell'art. 32 del DPR 917/86**, dovranno tener conto di **particolari modalità di determinazione della base imponibile** (vedasi in proposito anche ns. Circolare nr. 20 del 10 giugno 2016)*

ATTIVITÀ AGRICOLE ESCLUSE DALL'IMPOSTA

Il comma 70 della Legge di Stabilità modifica la disciplina Irap in agricoltura intervenendo direttamente sul D.Lgs.446/97 istitutivo dell'imposta.

La suddetta norma stabilisce che a partire dal periodo d'imposta in corso al **1 gennaio 2016**, "i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art.32 DPR 917/86" restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

Infatti la medesima Legge di Stabilità, aggiungendo la lettera c-bis al comma 2, sposta di fatto questi soggetti dal gruppo dei "soggetti passivi" a quello degli "**esclusi**" dall'**IRAP**.

Trattasi di quanti esercitano attività agricole rientranti nell'art.32 a prescindere sia dalla forma giuridica (*società di persone, di capitali, cooperative*), sia dalle modalità di determinazione del reddito (*catastale o analitico*).



*Quindi abbiamo un primo punto fermo: **l'Irap non si applica ai soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art.32** e ovviamente, per tali soggetti non si pone alcun problema di determinazione della base imponibile.*

ATTIVITÀ AGRICOLE ASSOGGETTABILI ALL'IMPOSTA

La logica conseguenza di quanto sopra è che i soggetti che esercitano attività agricole che **eccedono i limiti dell'art.32**, sono senz'altro **assoggettabili all'IRAP**.

In particolare stiamo parlando di:

- **allevamento di animali eccedenti i limiti di reddito agrario;**
- **produzione di energia oltre i limiti di reddito agrario e tassata forfettariamente;**
- **agriturismo;**
- **attività connesse non comprese nel reddito agrario;**
- **produzione di vegetali oltre al secondo piano produttivo.**

Tutte le attività sopra richiamate, non rientrano nel reddito agrario, ma il reddito viene determinato con criteri forfettari.

Per tali attività è quindi possibile procedere alla **determinazione della base imponibile IRAP su base forfettaria**, ma le istruzioni al modello IRAP 2017 lasciano aperti però alcuni dubbi: uno di

questi è quello relativo alla modalità di determinazione della base imponibile per le imprese agricole che svolgono un'attività mista sotto il profilo dell'IRAP.

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IRAP SU BASE FORFETTARIA

Riprendendo le indicazioni del Ministero fornite nella circolare 141 del 4 giugno 1998 (qui l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta al settore agricolo, che riguardava i medesimi soggetti a beneficio dei quali, oggi, la Legge di Stabilità ha decretato l'esenzione da imposta, aveva stabilito un criterio che, può essere ripreso, essendo gli stessi confini a delimitare quello che, allora, era il perimetro dei soggetti ad aliquota ridotta e che oggi racchiude l'area di esenzione), in particolare per **i soggetti esercenti attività di allevamento (acquacoltura)** che determinano il reddito d'impresa forfetariamente ai sensi dell'art. 56 c.5 del Tuir, **dovranno determinare la parte di base imponibile da esentare, in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti dell'art. 32 del Tuir rispetto al numero complessivo dei capi allevati.**



Ad esempio, per quanto riguarda in particolare le **attività di allevamento**, una volta determinata la percentuale di animali non rientranti nel reddito agrario, è possibile applicare tale percentuale ai corrispettivi e agli acquisti registrati in contabilità e riportare tale risultato nella sezione IV. Così facendo, ai fini IRAP assume rilevanza solo la parte di attività non inclusa nei redditi fondiari.

Si segnala che le persone fisiche e le società semplici che svolgono **attività connesse** non rientranti nel reddito agrario, in quanto determinano il reddito forfetariamente, possono compilare l'apposita sezione del modello IRAP "**per imprese in regime forfettario**". Resta inteso che l'attività di **agriturismo** dovrà essere interamente assoggettata ad imposta.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

